CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA IN DATA 30/12/2014 N. 209

OGGETTO :
Organizzazione della 37° edizione del Carnevale Santenese 2015. Approvazione dell'iniziativa.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **trenta**, del mese di **dicembre**, alle ore **18** e minuti **00**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BALDI Ugo	Sindaco	X	
GHIO Roberto	Assessore Anziano		X
ROMANO Paolo	Assessore	X	
POLLONE Lidia	Assessore	X	
MASTROGIOVANNI Walter	Assessore	X	
OLLINO Dinamaria	Assessore	X	
	Totale	5	1

e così in numero sufficiente a deliberare.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.Giovanni Di Rosario la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **"Organizzazione della 37° edizione del Carnevale Santenese 2015. Approvazione dell'iniziativa".**

L'Assessore alle Politiche Giovanili, culturali, sportive e di innovazione tecnologica - Paolo Romano così relaziona:

L'Amministrazione Comunale, l'Associazione La Combriccola di Santena e la Pro Loco Santenese hanno concordato il programma delle manifestazioni e delle iniziative in occasione del tradizionale appuntamento del Carnevale che avrà luogo sabato 28 febbraio 2015 e in caso di maltempo, il sabato successivo 7 marzo p.v. con la tradizionale sfilata di carri e maschere.

Il programma prevede una serie di iniziative che coinvolgono sia gli adulti che i bambini. Il programma dettagliato verrà diffuso alla cittadinanza mediante la distribuzione di appositi volantini informativi.

Considerato che per l'organizzazione del carnevale, nonostante l'impiego dei volontari dell'Associazione La Combriccola e della Pro Loco Santena, occorre stanziare delle risorse economiche. L'amministrazione ha pertanto stabilito di erogare un contributo economico così suddiviso:

- € 1.500,00 all'associazione "La Combriccola"
- € 500,00 all'associazione "Pro Loco Santena"

Rilevato che le associazioni beneficiarie risultano in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinatarie di contributi, ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2003 successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 56 del 12.12.2005 (ed. 2 Rev. 2 – Rg/008/Cult);

Il Capo III del predetto regolamento stabilisce i criteri e le modalità con le quali è possibile da parte degli organismi associativi chiedere ed ottenere contributi comunali;

L'art. 15 del su indicato regolamento che assegna tali competenze alla Giunta, dispone che l'erogazione di contributi debba avere luogo in ragione della ricaduta sociale dell'attività svolta dalle Associazioni, intesa come : "*il vantaggio materiale ed immateriale che si riflette sulla collettività a seguito della realizzazione del programma o delle attività poste in essere da Associazioni, Enti o privati*".

L'attività svolta dalle associazioni è conforme ai fini istituzionali del Comune nell'interesse della collettività locale anche, alla luce del parere reso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con Delibera 15 aprile 201 n. 46/2011/SRCPIE/PAR;

- Riscontrato che sussistono le ragioni di pubblico interesse che legittimano l'assegnazione dei contributi in quanto operano senza fini di lucro per :
- Favorire le opportunità di aggregazione, ricreazione e svago della popolazione santenese;
- Coinvolgere i ragazzi e i giovani in attività ricreative e di coesione sociale;
- Contribuire alla conservazione delle tradizioni locali;

Verificati:
i costi dell'iniziativa e l'ammissibilità dell'intervento economico;
le finalità che legittimano l'erogazione del contributo;
l'interesse pubblico che motiva il finanziamento delle attività;

- Ribadito che è intendimento assegnare i contributi sulla base di metodologie e criteri precisi che assicurano maggiore trasparenza e un più efficiente impiego delle risorse pubbliche privilegiano i soggetti che svolgono attività di più ampia ricaduta sociale per la comunità locale;

Dato atto che: la Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha sancito che "*le risorse assegnate alle associazioni senza scopo di lucro, devono essere rendicontate ai Comuni, per la corretta destinazione delle medesime. La deviazione delle spese di cui trattasi, la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione, dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute costituiscono un'evidente violazione delle regole di gestione dei fondi pubblici da parte delle associazioni, cui l'ordinamento conferisce la responsabilità gestoria delle somme a ciò destinate e l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa* ".

Richiamato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: "*I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto".*

Riscontrato che secondo il parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006 concernente l'ammissibilità dell' erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:

"In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fine dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.
Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.
Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.
In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione".

Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo*:*
"la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti".

Visto altresì l'art. 20 del predetto regolamento il quale stabilisce che "l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute".

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni e contributi e attribuzione di agevolazioni;

Propongo pertanto che la Giunta Comunale

D E L I B E R I

quanto segue:

1. Di approvare la realizzazione dell'iniziativa in oggetto relativa al carnevale santenese 2015;

2. Di autorizzare l'erogazione un contributo economico all'Associazione "La Combriccola" nella persona del Presidente pro tempore/Legale rappresentante la somma di € 1.500,00;

3. Di autorizzare l'erogazione un contributo economico all'Associazione" nella persona del Pro Loco Santena Presidente pro tempore/Legale rappresentante la somma di € 500,00;

4. Di impegnare la somma complessiva di **€. 2.000,00** a carico dei seguenti interventi del peg relativo al bilancio 2014:
   . € 500,00 int. n. 1.11.05.05 cap. 2079 "tradizioni locali"
   . € 429,00 int. n. 1.10.04.05cap. 1604 "associazioni di volontariato"
   . € 800,00 int. n. 1.05.01.02 cap. 1476.05 "cancelleria biblioteca"
   . € 271,00 int. n. 1.10.04.05 cap. 1903 "attività per giovani".

5. Di dare atto che la proposta Di dare atto che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali, non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.

6. Si dà atto che le Associazioni dovranno rendicontare le spese sostenute ai sensi del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa .

7. Di dare atto che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali, non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. N. 600/1973.

8. Si individua quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali Avv. Guglielmo Lo Presti;

9. Si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.

PROPONENTE: L'Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali, Sportive e di Innovazione Tecnologica
F.TO Paolo Romano

IL REDATTORE L'Istruttore Amministrativo

F.TO Marilena Fabaro

VISTO: Il Segretario Generale
F.TO Giovanni Di Rosario

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:

a) **alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali____F.TO Guglielmo Lo Presti_____

b) **alla regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Il Responsabile dei Servizi Finanziari ____f.to Guglielmo Lo Presti _____

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Tenute in considerazioni le norme dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.
2. Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL SINDACO: *f.to* Ugo Baldi

L'ASSESSORE ANZIANO: f.to Paolo Romano

IL SEGRETARIO GENERALE: f.to Giovanni Di Rosario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene pubblicato il giorno 31/12/2014 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI AMM.VI E LEGALI
F.to Guglielmo Lo Presti